



BIPIEMME ASSICURAZIONI

Contratto di Assicurazione Multirischi di tipo individuale

MULTI PROTEZIONE 5 – MP5

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
- b) **Condizioni di Assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Mod. BPMA_MP5 Edizione 10/2011
aggiornato al 30/09/2011

MP5

FASCICOLO INFORMATIVO

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. a socio unico - Sede legale 20121 Milano - Via del Lauro, 1 - Capitale sociale € 5.000.000,00 int. vers.
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07122890960
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n. 2860 del 22.12.2010
Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'ISVAP al n. 1.00177
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045
Direzione e coordinamento Bipiemme Vita S.p.A.

FASCICOLO INFORMATIVO

NOTA INFORMATIVA

MULTI PROTEZIONE 5 – MP5

Contratto di Assicurazione Multirischi di tipo individuale

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1) INFORMAZIONI GENERALI

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 045, a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010 e ha sede legale e direzione generale in via del Lauro, 1 – 20121 Milano, Italia.

Telefono (+39) 02 72235.081 - Fax (+39) 02 72235.080 - Sito internet www.bpmassicurazioni.it - Indirizzo di posta elettronica info@bpmassicurazioni.it.

2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. ha dato inizio all'attività assicurativa nel corso dell'anno 2011 con un capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00 come richiesto dalla normativa vigente. Tale patrimonio è sufficiente a coprire i requisiti minimi di legge richiesti quale indice di solvibilità.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale.

AVVERTENZA: L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale tramite lettera raccomandata contenente gli elementi indicativi del contratto, da inviare a:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 "Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di estinzione del conto corrente/libretto di risparmio nominativo sul quale vengono addebitati i premi, la polizza cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta, come indicato dall'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:

- *Quadro I – Incendio e altri danni materiali dell'Immobile.* Garantisce gli immobili assicurati contro il rischio di Incendio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle Condizioni di Assicurazione;
- *Quadro II – Incendio e altri danni materiali al Contenuto.* Garantisce il contenuto assicurato contro il rischio di Incendio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro II delle Condizioni di Assicurazione;
- *Quadro III – Furto, Rapina e Scippo.* Garantisce il Contenuto dell'abitazione (quali ad esempio arredamento, quadri, pellicce e valori) riposto nei locali, contro il rischio Furto e Rapina, nonché il Furto, Rapina o Scippo del denaro portato fuori dall'abitazione, secondo quanto indicato al Quadro III delle Condizioni di Assicurazione;
- *Quadro IV – Responsabilità Civile Verso Terzi.* Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, da eventuali

- risarcimenti a terzi per i danni ad essi causati come proprietario/conducente dell'abitazione o attinenti alla vita privata, secondo quanto indicato al Quadro IV delle Condizioni di Assicurazione;
- **Quadro V – Assistenza.** Garantisce prestazioni di aiuto immediato all'Assicurato in caso di Evento Fortunato, Incendio, Furto o Rapina dell'abitazione secondo quanto indicato al Quadro V delle Condizioni di Assicurazione;
 - **Quadro VI – Tutela Legale.** Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate alla proprietà o alla locazione di abitazioni costituenti Dimora Abituale e/o Saltuaria occupate dall'Assicurato o attinenti la vita privata secondo quanto indicato al Quadro VI delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 250, Indennizzo corrisposto Euro 250. **Esempio di Scoperto:** danno pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto Euro 400.

Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 2.000, limite di Indennizzo pari a Euro 1.500, Indennizzo corrisposto Euro 1.500.

4) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5) AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle variazioni comunicate.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 "Aggravamento del Rischio" e "Diminuzione del Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione delle Caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato rispetto a quelle dichiarate in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità delle stesse per danni cagionabili ai Beni assicurati (garanzia "Incendio e altri danni materiali"). Ad esempio si dichiara in polizza che il Fabbricato assicurato presenta strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali Incombustibili mentre, a seguito di completa ristrutturazione dell'immobile, le nuove pareti esterne e le strutture portanti verticali risultano edificate con l'utilizzo di materiali combustibili, o viceversa.

6) PREMI

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il pagamento è eseguito mediante addebito dell'importo stabilito sul conto corrente o sul libretto di risparmio nominativo che il Contraente intrattiene con Banca Popolare di Milano o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi.

Si precisa che l'importo minimo di premio per l'accesso alle coperture assicurative previste dal contratto è pari a Euro 50,00.

La Società o l'Intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, la cui misura e modalità di applicazione verrà messa a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima.

7) RIVALSE

AVVERTENZA: La Società, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile, rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile secondo quanto indicato nell'art. 1, punto P del Quadro I – Condizioni Particolari per la Garanzia Incendio e altri danni materiali dell'Immobile e all'art. 4 punto 3 del quadro II – Condizioni Particolari per la Garanzia Incendio e altri danni materiali al contenuto.

8) DIRITTO DI RECESSO

Il contratto non prevede il diritto di recesso in caso di sinistro.

9) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Relativamente alle garanzie Incendio e altri danni materiali, Furto, Rapina e Scippo, Responsabilità Civile e Tutela Legale, l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

10) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la Legge italiana.

11) REGIME FISCALE

Il premio versato per il contratto è gravato da oneri fiscali quantificati secondo la normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Gli oneri fiscali sulle garanzie Incendio e altri danni materiali, Furto, Rapina e Scippo e Responsabilità Civile sono pari al 22,25% del premio (21,25% a titolo di imposta sulle assicurazioni e 1% a titolo di addizionale anti racket).

I premi relativi alla garanzia Assistenza sono soggetti all'imposta del 10% e quelli relativi alla Tutela Legale al 21,25%.

Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12) SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: *Relativamente alle garanzie Incendio e altri danni materiali, Furto, Rapina e Scippo e Responsabilità Civile, in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.055.177 (per l'Italia) - Linea urbana +39 011 74.172.66 (per l'Estero).*

Relativamente alla garanzia Tutela Legale, in caso di Sinistro, l'Assicurato, deve darne tempestiva comunicazione, componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia) – Linea Urbana +39 045 82.904.55 (per l'Estero).

Relativamente alla garanzia Assistenza, l'Assicurato, per ottenere l'Assistenza, deve telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i numeri 800.055.177 oppure dall'estero +39 011 74.172.66. Relativamente alla Garanzia Assistenza la Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al articolo 8 "Denuncia e obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: *Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Legale la gestione viene affidata dalla Società ad ARAG Assicurazioni S.p.A. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro VI all' art.7 "Gestione del Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.*

Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a BLUE Assistance. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro V all' art.3 "Centrale Operativa" delle Condizioni di Assicurazione.

13) RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società ai seguenti recapiti:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

Gestione Reclami

Via del Lauro n. 1, 20121 MILANO

Fax 02 85964440

Indirizzo e-mail: reclami@bpmassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure

direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: <[http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index](http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index_en.htm) en.htm>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14) ARBITRATO

Per la garanzia Tutela Legale sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto, secondo quanto indicato all'art. 6 del Quadro VI – Condizioni Particolari per la garanzia Tutela Legale.

Per le restanti garanzie previste dagli altri Quadri, non sono previste procedure arbitrali, salvo quanto previsto dall'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'attività giudiziaria nei casi previsti dalla legge

Bipiemme Assicurazioni é responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Presidente

Dott. Mario Artali



GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione

I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo e nelle Condizioni di Assicurazione hanno il seguente significato:

DEFINIZIONI GENERALI QUADRO I – GARANZIA INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DELL'IMMOBILE

Assicurato: Il soggetto il cui interesse é tutelato dall'Assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Beni: L'Immobile, anche se di proprietà di terzi, relativo alle ubicazioni indicate in Polizza.

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Dimora abituale: Abitazione nella quale l'Assicurato vive in modo continuativo.

Immobile: si definisce la costruzione edile costituente un intero fabbricato o facente parte di una porzione di fabbricato compresi i serramenti, l'impianto idrico, igienico, elettrico, telefonico, di riscaldamento, di condizionamento, ***purché stabilmente installati*** ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione nonché, se previste nell'atto di proprietà dell'immobile, le relative pertinenze quali cantine, soffitte. Come previsto dall'art.5 del quadro I "Condizioni Particolari per la Garanzia Incendio e altri danni materiali dell'Immobile" sono considerati immobili anche i fabbricati di categoria C6 anche se non costituenti pertinenze. I box siano o meno di pertinenza dovranno essere indicati nel frontespizio di Polizza.

Gli immobili stessi sono destinati esclusivamente ad uso civile con eventuale annesso ufficio o studio privato purché rientranti nelle categorie catastali di cui all'art.5 del quadro I "Condizioni Particolari per la Garanzia Incendio e altri danni materiali dell'Immobile" ed hanno caratteristiche costruttive incombustibili, con solai ed armature del tetto comunque costruite.

Non costituisce circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione presso l'immobile assicurato.

Fissi e infissi: Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto é stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione di finitura o protezione.

Franchigia: La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Non combustibili: Materiali non soggetti a fenomeni di combustione quali:

- conglomerato cementizio semplice (cemento o blocchi di cemento);
- conglomerato cementizio armato (cemento armato), pietre, vetro, laterizi in genere e simili;
- metalli, pannelli sandwich entrambi non rivestiti e/o non coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili;
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione isotermica. Il metodo di prova é quello adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto: Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.

Scoperto: La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale é prestata l'Assicurazione.

Società: L'Impresa assicuratrice.

Somma assicurata: Valore indicato in Polizza in base al quale é stipulata l'Assicurazione.

Valore a nuovo: La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato con analoghe caratteristiche costruttive.

DEFINIZIONI SPECIFICHE QUADRO I – GARANZIA INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DELL'IMMOBILE

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione: Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi ***non dovuto a esplosione***. ***Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio***.

DEFINIZIONI GENERALI QUADRO II – GARANZIA INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI CONTENUTO

Assicurato: Il soggetto il cui interesse é tutelato dall'Assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Beni: il Contenuto, anche se di proprietà di terzi, relativo alle ubicazioni indicate in Polizza.

Contenuto: Il complesso dei beni mobili riposti all'interno dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato.

Nell'ambito di quanto sopra indicato in particolare si definiscono:

- **Arredamento:** mobili, anche d'antiquariato, e arredi in genere e tutto quanto serve per uso domestico, personale o professionale non indicato nelle voci seguenti;
- **Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo;
- **Cose speciali:** pellicce, tappeti, orologi da polso o da tasca (**esclusi quelli in oro e platino anche se parzialmente**), quadri, dipinti, mosaici, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento e cose aventi valore artistico, armi;
- **Valori:** gioielli, oggetti (anche solo parzialmente) d'oro e di platino o montati su detti materiali, pietre preziose, denaro, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Contenuto delle dipendenze: Gli arredi, le provviste alimentari, l'abbigliamento, gli attrezzi in genere (sportivi, dedicati alla cura e manutenzione dei giardini, delle piscine, dei campi da tennis, ecc.), le biciclette, i ciclomotori, le imbarcazioni ed i relativi motori, quanto necessario per la custodia di animali domestici, il tutto riposto in cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli.

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Documenti personali: Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto collettivo, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito e di debito, carte nominative di erogazione di servizi.

Franchigia: La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Immobile: si definisce la costruzione edile costituente un intero fabbricato o facente parte di una porzione di fabbricato compresi i serramenti, l'impianto idrico, igienico, elettrico, telefonico, di riscaldamento, di condizionamento, **purché stabilmente installati** ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione nonché, se previste nell'atto di proprietà dell'immobile, le relative pertinenze quali cantine, soffitte e box;

Gli immobili stessi sono destinati esclusivamente ad uso civile ed hanno caratteristiche costruttive incombustibili, con solai ed armature del tetto comunque costruite. Non costituisce circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione presso l'immobile assicurato.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto: Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni **fino alla somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei Beni assicurati**.

Scoperto: La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: L'Impresa assicuratrice.

Somma assicurata: Valore indicato in Polizza in base al quale è stipulata l'Assicurazione.

Valore a nuovo: La spesa necessaria per il rimpiazzo dei Beni acquistati nell'anno precedente il Sinistro con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso e qualità.

Valore al momento del sinistro: Il costo necessario per il rimpiazzo dei Beni distrutti o danneggiati con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso e qualità, al netto del deprezzamento per lo stato d'uso e di conservazione.

DEFINIZIONI SPECIFICHE QUADRO II – GARANZIA INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI CONTENUTO

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione: Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi **non dovuto a esplosione**. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio**.

DEFINIZIONI GENERALI QUADRO III – GARANZIA FURTO, RAPINA E SCIPPO

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Beni: il Contenuto, anche se di proprietà di terzi, relativo all'ubicazione indicata in Polizza.

Contenuto: Il complesso dei beni mobili riposti all'interno dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato.

Nell'ambito di quanto sopra indicato in particolare si definiscono:

- **Arredamento:** mobili, anche d'antiquariato, e arredi in genere e tutto quanto serve per uso domestico, personale o professionale non indicato nelle voci seguenti, impianti di prevenzione e di allarme, impianti di condizionamento;
- **Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo;
- **Cose speciali:** pellicce, tappeti, orologi da polso o da tasca (**esclusi quelli in oro e platino anche se parzialmente**), quadri, dipinti, mosaici, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o

numismatiche, oggetti e servizi d'argento e cose aventi valore artistico, armi;

- **Valori:** gioielli, oggetti (anche solo parzialmente) d'oro e di platino o montati su detti materiali, pietre preziose, denaro, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Contenuto delle dipendenze: Gli arredi, le provviste alimentari, l'abbigliamento, gli attrezzi in genere (sportivi, dedicati alla cura e manutenzione dei giardini, delle piscine, dei campi da tennis, ecc.), le biciclette, i ciclomotori, le imbarcazioni ed i relativi motori, quanto necessario per la custodia di animali domestici, il tutto riposto in cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli.

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Documenti personali: Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto collettivo, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito e di debito, carte nominative di erogazione di servizi.

Fissi e infissi: Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione di finitura o protezione.

Franchigia: La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Immobile: si definisce la costruzione edile costituente un intero fabbricato o facente parte di una porzione di fabbricato compresi i serramenti, l'impianto idrico, igienico, elettrico, telefonico, di riscaldamento, di condizionamento, ***purché stabilmente installati***: ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione nonché, se previste nell'atto di proprietà dell'immobile, le relative pertinenze quali cantine, soffitte e box. Gli immobili stessi sono destinati esclusivamente ad uso civile ed hanno caratteristiche costruttive incombustibili, con solai ed armature del tetto comunque costruite. Non costituisce circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione presso l'immobile assicurato.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto: Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni ***fino alla somma assicurata*** indipendentemente dal valore complessivo dei Beni assicurati.

Scoperto: La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: L'Impresa assicuratrice.

Somma assicurata: Valore indicato in Polizza in base al quale è stipulata l'Assicurazione.

Valore a nuovo: La spesa necessaria per il rimpiazzo dei Beni acquistati nell'anno precedente il Sinistro con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso e qualità.

Valore al momento del sinistro: Il costo necessario per il rimpiazzo dei Beni distrutti o danneggiati con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso e qualità, al netto del deprezzamento per lo stato d'uso e di conservazione.

DEFINIZIONI SPECIFICHE QUADRO III – GARANZIA FURTO, RAPINA E SCIPPO

Appartamento: Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, facente parte di maggior Immobile contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno ma con accesso comune dall'esterno. In questa voce sono comprese le cosiddette ville a schiera.

Dimora abituale: Abitazione nella quale l'Assicurato vive in modo continuativo.

Dimora saltuaria: Abitazione nella quale l'Assicurato vive in modo saltuario o non continuativo.

Furto: Il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.

Mezzo di custodia: Cassaforte o mobile con pareti e battenti in acciaio costituenti difesa atta a contrastare validamente attacchi condotti con soli mezzi meccanici; ***se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorato/a rigidamente al pavimento o alle pareti.***

Rapina: Il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

Società: L'Impresa assicuratrice

Scippo: Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona.

Vetri antisfondamento: Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Villa: Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, con proprio accesso dall'esterno di uso esclusivo. ***Non sono comprese le cosiddette ville a schiera.***

DEFINIZIONI GENERALI QUADRO IV – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Abitazione: Fabbricato o porzione di Fabbricato e relative pertinenze che sia luogo di domicilio dell'Assicurato, anche

temporaneo/saltuario/occasionale, adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio privato dell'Assicurato stesso.

Assicurato: Il Contraente, i figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia del Contraente e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con il Contraente.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Franchigia: La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Massimale: La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di Sinistro.

Polizza: Il documento in base al quale la Società presta la garanzia assicurativa e le relative condizioni consegnate al Contraente.

Premio: La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Prestatore di lavoro: La persona che, in base ai documenti previsti dalla Legge, risulta prestare la propria opera presso l'Abitazione assicurata e per la quale sussista l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: L'Impresa assicuratrice.

DEFINIZIONI GENERALI QUADRO V – GARANZIA ASSISTENZA

Oltre alle definizioni previste alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, **limitatamente alla garanzia di Assistenza:**

Abitazione: l'abitazione e/o il box - autorimessa privata identificata sul frontespizio di Polizza.

Animali: gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell'Assicurato, **con esclusione degli animali feroci.**

Assicurato: la persona fisica residente in Italia che ai sensi della Polizza ha diritto ad usufruire dell'assistenza.

Centrale Operativa: Componente della struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in Polizza.

Destinazione: la località, meta del viaggio.

Familiari: I figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia del Contraente e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con il Contraente.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Furto: Il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.

Luogo dell'assistenza: località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.

Rapina: Il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

Società: L'Impresa assicuratrice.

Sinistro La situazione di difficoltà conseguente:

- 1) ad un evento fortuito occorso all'Abitazione che:
 - causi danni materiali e diretti oggettivamente constatabili all'Abitazione;
e/o
 - renda l'Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile;
e/o
 - metta in pericolo la sicurezza dell'Abitazione e/o di persone e/o esponga le cose contenute nell'abitazione e l'Assicurato al rischio di reati;
- 2) a Furto e Rapina, consumati o tentati, commessi dentro l'Abitazione; che, renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato a favore dell'Assicurato.

DEFINIZIONI GENERALI QUADRO VI – GARANZIA TUTELA LEGALE

Capitale Assicurato: Importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto.

Indennizzo: Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Sinistro: La controversia prevista al capitolo "Garanzie prestate" riportato nella presente Polizza.

Società: L'Impresa assicuratrice

Assicurato: Il Contraente, i figli minori anche se non conviventi, ed ogni familiare e/o persona con lui convivente risultanti dallo Stato di Famiglia.

Abitazione: Abitazione principale e/o saltuaria sia di proprietà che condotta in locazione dall'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il pagamento del premio avviene, a seguito di autorizzazione del Contraente, mediante addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente stesso intrattiene con la Banca intermediaria. L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi.

L'importo minimo di premio di polizza per l'accesso alle coperture assicurative previste dal contratto è pari a Euro 50,00.

Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze con le modalità sopra descritte.

Se il Contraente non paga i Premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e comporteranno la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la Polizza.

Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la Polizza. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. **Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la Polizza.**

Art. 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società (fa fede la data di timbro postale) oppure a mezzo Fax, ai seguenti recapiti:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Via del Lauro, 1 20121 Milano - n. fax (+39) 02 72235.080.

Art. 7 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Fatto salvo il caso di cui all'art. 18 "Estinzione del conto corrente bancario/libretto di risparmio nominativo – Risoluzione della polizza", in mancanza di disdetta, da comunicare mediante lettera raccomandata spedita dalle parti (Società o Contraente) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

L'eventuale disdetta da parte del Contraente deve essere inviata, con le modalità e nei termini di cui sopra al seguente indirizzo:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 – DENUNCIA ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Relativamente alle garanzie Incendio e altri danni materiali, Furto, Rapina e Scippo e Responsabilità Civile, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza componendo i seguenti numeri di telefono:

Numero Verde 800.055.177 (per l'Italia) - Linea urbana +39 011.741.72.66 (per l'Estero).

Inoltre con le modalità di cui sopra:

Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Relativamente alle Garanzie Incendio e Furto, Rapina e Scippo, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché, nei casi in cui il fatto si configuri come reato, farne anche denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista, indicando la Società ed il numero di Polizza;
- b) fornire alla Società nei 5 giorni successivi copia della denuncia fatta all'Autorità contenente una distinta particolareggiata dei Beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei Beni rubati o danneggiati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati, e delle tracce e dei residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i Beni avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato, oltre che comunicare la realtà e il valore dell'oggetto del danno, deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i Beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del Sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo/Risarcimento;
- f) dare, a seguito della richiesta da parte della Società, la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei Beni preesistenti al momento del Sinistro;
- g) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Relativamente alla Garanzia Tutela Legale, l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione, componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia) – Linea Urbana +39 045 82.904.55 (per l'Estero).

Relativamente alla Garanzia Assistenza, l'Assicurato per ottenere l'Assistenza deve telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i numeri 800.055.177 oppure dall'estero +39 011 741.72.66. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
- b) numero di polizza;
- c) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;
- d) tipo di intervento richiesto.

Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Legale la gestione viene affidata dalla Società ad ARAG Assicurazioni S.p.A. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro VI all' art.7 "Gestione del Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Blue Assistance S.p.A. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro V all'art. 3 "Centrale Operativa" delle Condizioni di Assicurazione.

La Società ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Art. 9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti Beni che

non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo/Risarcimento.

Art. 11 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Se l'evento riguarda le garanzie Incendio e Furto, Rapina e Scippo l'ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro é avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà senza vincolo solidale.

Art. 12 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 8 delle presenti Condizioni generali di Assicurazione;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei Beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di Liquidazione dei danni previsti ai singoli Quadri di garanzia;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 11 delle presenti Condizioni generali di Assicurazione lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale é valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferiscono le Garanzie Incendio e Furto, Rapina e Scippo qualora la somma degli indennizzi - escluso dal conteggi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società é tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata ed indicata nella scheda di Polizza.

Art. 15 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Contraente/Assicurato, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.

Art. 16 – CAMBIO DELLE ABITAZIONI

In caso di trasloco il Contraente/Assicurato potrà chiedere, dandone comunicazione scritta preventiva alla Società, la copertura assicurativa su entrambe le abitazioni per le garanzie previste con il presente contratto.

La validità per la presente estensione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del trasloco o dell'inizio dello stesso e cesserà automaticamente alle ore 24 del 15° giorno successivo.

Trascorso tale termine, la variazione ora indicata comporterà la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale é assegnata la Polizza.

Art. 17 – ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 18 - ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO/LIBRETTO DI RISPARMIO NOMINATIVO – RISOLUZIONE DELLA POLIZZA

In caso di estinzione del conto corrente/libretto di risparmio nominativo sul quale vengono addebitati i premi, la polizza cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta.

Art. 19 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Quadro I – Condizioni Particolari per la Garanzia Incendio e altri danni materiali dell’Immobile

Art. 1 – OGGETTO DELLE GARANZIE

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione **nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono**, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti agli Immobili assicurati causati dagli eventi sotto indicati:

A – INCENDIO

B – AZIONE DEL FULMINE

C – IMPLOSIONE, ESPLOSIONE E SCOPPIO

D - CADUTA DI METEORITI, AEROMOBILI E SATELLITI ARTIFICIALI, loro parti o cose da essi trasportate..

E - FUMI, GAS E VAPORI: mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica **purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza**, quando l’evento stesso abbia colpito i Beni assicurati.

F - BANG SONICO: determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

G - URTO VEICOLI: danni che l’urto dei veicoli non appartenenti all’Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare ai Beni assicurati anche quando non vi sia sviluppo di Incendio.

H - ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI: sono compresi i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, derivanti da rovina di ascensori e di montacarichi, **con l’esclusione dei danni subiti dall’impianto stesso**.

I - FENOMENI ATMOSFERICI, URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D’ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO: danni materiali e diretti arrecati agli immobili assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria e forza del vento, gelo anche nel caso in cui detti eventi provochino incendio, esplosione o scoppio, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati o non).

Restano esclusi:

a) i danni causati da:

- **Frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d’aria, bagnamento, salvo che esso non avvenga attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra; neve.**
- **Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico installati all’aperto.**

b) i danni subiti da:

- **enti all’aperto;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;**
- **fabbricati con pareti esterne o coperture in legno, paglia, vetro, argilla o materiali leggeri in genere;**
- **lastre di vetro o cristallo di ogni tipo.**

Per ogni singolo sinistro di cui al presente comma la Società si impegna a risarcire la somma liquidabile a termine di polizza con l’applicazione di uno **Scoperto del 10%, con un minimo di € 2.000**, per ciascun sinistro.

L - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO.

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti arrecati ai Beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio caduta e urto di aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti arrecati ai Beni assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Restano esclusi i danni causati:

- **da frane e inondazioni conseguenti agli eventi sopra riportati;**
- **da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, é operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (**non militare**) della proprietà in cui si trovano i Beni assicurati, con avvertenza che, **qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Resta convenuto, ai fini delle garanzie previste dal presente comma I che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà **effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 1.000 a titolo di Franchigia.**
- il pagamento dell'indennizzo, per danni derivanti da atti di terrorismo, **sarà effettuato entro il limite del 50%** della somma assicurata alla voce "Incendio e altri danni materiali".

E' consentito alla Società di recedere dalla garanzia TERRORISMO prestata con la presente clausola, ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R al contraente. Il costo della presente garanzia viene determinato al tasso dello 0,10 per mille comprensivo di imposte.

M – FENOMENO ELETTRICO: la Società si obbliga a indennizzare i danni derivanti da fenomeno elettrico: agli impianti al servizio dell'immobile assicurato **con il limite massimo, per ogni sinistro e periodo assicurativo, di € 2.000.** Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato **previa detrazione di € 100 a titolo di Franchigia per ciascun Sinistro.**

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- **alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;**
- **causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;**
- **ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;**
- **ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate.**

N - ACQUA CONDOTTA: la Società risponde dei danni causati ai Beni assicurati da fuoriuscita d'acqua a seguito di rotture accidentali dei soli impianti idrici, igienici e termici esistenti nei Beni assicurati. Questa specifica estensione di garanzia é prestata con l'applicazione di uno **Scoperto del 10%, con un minimo di € 500,** per ciascun sinistro.

La Società non risponde:

- **dei danni dovuti a umidità e stillicidio;**
- **dei danni di acqua piovana;**
- **dei danni derivati da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;**
- **dei danni derivati da gelo.**

O – SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE: la Società, **in caso di danno risarcibile in base alla garanzia "N - Acqua condotta",** si obbliga a risarcire le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino, **con esclusione della parte affetta da guasto,** relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria, sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.

La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 3 per mille della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 1.500.

P – RINUNCIA RIVALSA: la Società rinuncia, **salvo il caso di dolo,** al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente/l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, **purché il Contraente/Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

Q – CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

Con riferimento al disposto degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, l'Assicurato é sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai Beni assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

R – SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro **fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata in eccesso alla stessa.**

S – ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo prevedibile sia pari ad almeno € 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

T - BONUS DA CALAMITÀ NATURALE: Nel caso in cui, a seguito delle seguenti calamità naturali:

terremoto, maremoto, inondazione, alluvione ed eruzione vulcanica, ufficialmente dichiarate ed attestate dalla Pubblica Autorità competente, l'Immobile assicurato adibito a dimora abituale e di proprietà dell'Assicurato - escluse le pertinenze:

- 1) sia stato dichiarato inagibile da Organo competente **per un periodo continuativo non inferiore a giorni trenta;**
- oppure
- 2) abbia subito un danno che ne comprometta la stabilità;

oppure

3) sia andato completamente distrutto.

la Società corrisponderà, indipendentemente dall'effettiva entità del danno, un importo per sinistro a titolo di bonus rispettivamente pari a:

- € 1.000 per le casistiche di tipo 1);
- € 5.000 per le casistiche di tipo 2);
- € 10.000 per le casistiche di tipo 3).

Resta in ogni caso inteso che la Società, in caso di verificarsi congiunto di due o più delle fattispecie sopra indicate, **non corrisponderà un importo superiore a € 11.000.**

Art. 2 – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Oltre quelli segnalati nel contesto delle singole garanzie e ferme le esclusioni di cui all'art. 7 "Delimitazione generale dei rischi assicurati", la Società non risarcisce i danni causati da:

- esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, alluvioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 punto "T - Bonus da calamità naturale";
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; salvo quanto indicato all'art. 1 punto "E - Fumi, gas e vapori";
- furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Sono altresì esclusi da qualsiasi risarcimento i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 3 - SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata corrisponde al valore dell'immobile che viene convenzionalmente determinato moltiplicando la sua superficie (espressa in mq.), comprensiva di tutte le eventuali dipendenze anche separate, per il valore di attribuzione di cui al successivo art. 5 relativo alla tipologia catastale cui è assoggettato il Bene assicurato.

Art. 4 – REGOLA PROPORZIONALE

La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Art. 5 – VALORE ATTRIBUZIONE AL MQ.

Viene convenuto, ai fini utili per la determinazione del valore dell'immobile, il seguente valore di attribuzione al mq. omnicomprensivo (per esempio, a puro titolo indicativo ma non limitativo: I.V.A.):

Tipologia catastale A1	abitazione tipo signorile	€ 1.828,00
Tipologia catastale A2	abitazione tipo civile	€ 1.174,00
Tipologia catastale A3	abitazione tipo economico	€ 870,00
Tipologia catastale A4	abitazione tipo popolare	€ 782,00
Tipologia catastale A5	abitazione tipo ultrapopolare	€ 696,00
Tipologia catastale A7	villini	€ 1.349,00
Tipologia catastale A8	ville	€ 1.652,00
Tipologia catastale C6	box, rimesse ed autorimesse ad uso privato costituenti o no dipendenza dell'immobile	€ 523,00

I suindicati valori verranno adeguati annualmente in base al disposto dell'art. 9 "Adeguamento delle Garanzie".

Art. 6 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Premesso che il valore dell'immobile è determinato ai sensi dei precedenti art. 3 e 5, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

Dall'ammontare, calcolato come ai precedenti commi, sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Art. 7 - DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI

La Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione e emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia venuto in relazione a tali eventi;
- c) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da eruzioni vulcaniche e terremoto, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 punto "T - Bonus da calamità naturale".

Art. 8 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Gli Immobili assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti ed è stata concessa la licenza edilizia.

L'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare gli immobili assicurati e a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che lo stesso, nel termine indicato, su richiesta della Società, non sia stato riportato allo stato normale, è facoltà della Società risolvere il contratto.

Art. 9 - ADEGUAMENTO GARANZIE

Il valore di attribuzione al mq. di cui all'art. 5 verrà aggiornato in base agli indici del "costo di costruzione di un fabbricato residenziale" pubblicati dall'ISTAT, al mese di giugno di ogni anno in conformità a quanto segue:

- a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'Indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'Indice iniziale di riferimento o quello dell'ultimo adeguamento e l'Indice del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello di detta scadenza; se si è verificata una variazione in più o meno rispetto all'Indice iniziale o da quello dell'ultimo adeguamento, il valore di attribuzione al mq. verrà aumentato o ridotto in proporzione;
- c) L'aumento o la riduzione decorreranno dalla data di ciascun rinnovo annuale della Polizza. Conseguentemente il premio e la somma assicurata verranno determinati commisurando il tasso di Premio stabilito al nuovo valore di attribuzione al mq.;
- d) In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società procederà all'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Art. 10 – TERRITORIALITÀ

Le garanzie della presente Polizza, sono operanti qualora gli immobili siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 11 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Qualora risulti assicurato il Bene di proprietà di terzi tutte le garanzie operanti per il Quadro I della presente Polizza sono prestate a favore del proprietario dell'Immobile.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati **dal Contraente/Assicurato e dalla Società**. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che **sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

Quadro II – Condizioni Particolari per la Garanzia Incendio e altri danni materiali al Contenuto

Art.1 - OGGETTO DELLE GARANZIE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati **entro la somma rispettivamente indicata in Polizza**, arrecati da:

A – INCENDIO

B – AZIONE DEL FULMINE

C – IMPLOSIONE, ESPLOSIONE E SCOPPIO anche esterni all'Abitazione.

D – CADUTA DI METEORITI, AEROMOBILI E SATELLITI ARTIFICIALI, loro parti o cose da essi trasportate.

E – FUMI, GAS E VAPORI sviluppatasi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.

F – BANG SONICO determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

G - URTO VEICOLI: danni che l'urto dei veicoli **non appartenenti all'Assicurato** ed in transito sulla pubblica via può cagionare ai Beni assicurati anche quando non vi sia sviluppo di Incendio.

H – SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO.

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti arrecati ai Beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio caduta e urto di aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti arrecati ai Beni assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Restano esclusi i danni causati:

- da frane e inondazioni conseguenti agli eventi sopra riportati;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, é operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i Beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta convenuto, ai fini delle garanzie previste dal presente comma I che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 1.000 a titolo di Franchigia.
- il pagamento dell'indennizzo, per danni derivanti da atti di terrorismo, sarà effettuato entro il limite del 50% della somma assicurata alla voce "Incendio e altri danni materiali".

E' consentito alla Società di recedere dalla garanzia TERRORISMO prestata con la presente clausola, ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R al contraente. Il costo della presente garanzia viene determinato al tasso dello 0,10 per mille comprensivo di imposte.

I – FENOMENO ELETTRICO ad impianti e ad apparecchi elettrici ed elettronici, di pertinenza del Contenuto. **Non sono indennizzabili i danni dovuti ad usura, carenza di manutenzione o manomissione. Questa estensione é prestata fino alla concorrenza di € 2.000 per Sinistro e periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 250 per ciascun Sinistro.**

L - FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA ED ALTRI LIQUIDI causata da guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nell'Immobile o di pertinenza dello stesso.

Non sono compresi i danni derivanti da corrosione e usura, umidità e stitlicidio, trabocco e rigurgito di fognature. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% con un minimo pari a € 500.

M – FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA CAUSATA DA OCCLUSIONE O GELO di impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nell'Immobile o di pertinenza dello stesso.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- trabocco e rigurgito di fognature;
- gelo degli impianti installati all'esterno dell'Immobile;
- gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non regolarmente attivato da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% con un minimo pari a € 500.

L'Assicurazione comprende inoltre:

N – GUASTI CAUSATI PER IMPEDIRE O CONTENERE IL DANNO causati dalle Autorità o per ordine delle stesse, da terzi o dall'Assicurato stesso.

O – DANNI AL CONTENUTO DELLE DIPENDENZE dell'abitazione.

P – SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO dei residui del Sinistro al più vicino scarico **fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata alla voce Contenuto, con il massimo di € 50.000 per Sinistro.**

Art. 2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da atti di terrorismo o da sabotaggio organizzato, da occupazione militare, da invasione, nonché causati da atti vandalici e dolosi; salvo quanto previsto all'art. 1 punto "H – Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio";
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- d) di smarrimento o di furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'Assicurazione;
- e) riferiti a valori di affezione o che non riguardino la materialità dei Beni assicurati o indiretti;
- f) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti;
- g) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- h) arrecati all'Immobile.

Art. 3 – LIMITI DI INDENNIZZO

Per i beni sotto elencati, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- a) Valori (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori): 30% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione con il limite di € 50.000;
- b) Denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori: 5% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione con il limite di € 2.500;
- c) Contenuto delle dipendenze, motori marini e natanti: 30% della Somma assicurata alla voce Contenuto dell'abitazione con il limite di € 50.000.

Art. 4 – CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

1. Dolo e colpa grave

Le garanzie previste sono operanti anche per i danni cagionati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e con dolo o colpa delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.

2. Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive dell'Immobile assicurato, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

3. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone ospitate dall'Assicurato/Contraente;
- le persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge;
- i familiari dell'Assicurato/Contraente esclusi quelli previsti dall'art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l'immobile a qualsiasi titolo;
- parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, sovrastanti o sottostanti l'abitazione assicurata;
- i dipendenti in genere dell'Assicurato/Contraente;

purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

4. Titolarità dei diritti nascenti dalla

Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati **dal Contraente/Assicurato e dalla Società**. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che **sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa**. **L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

5. Pagamento di anticipi di indennità

L'Assicurato ha diritto di richiedere, **dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro**, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, **a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi l'importo di € 20.000.**

6. Contenuto dell'Abitazione a Primo Rischio

Assoluto.

L'Indennizzo sarà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

In caso di Sinistro, le Somme assicurate alla voce Contenuto dell'Abitazione ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Art. 5 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri (fermi i limiti di Indennizzo previsti):

a) per **tutti i beni**, rientranti nella definizione di Contenuto, **con l'esclusione di quelli acquistati nell'anno precedente il Sinistro**, l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, **con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Dall'Indennizzo verrà detratto il valore dei residui;**

b) per i **beni** rientranti nella definizione di Contenuto ed **acquistati nell'anno precedente il Sinistro**, la Società indennizza:

- il valore risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento fiscalmente equivalente;
- le spese sostenute per riparare i beni mobili danneggiati.

In entrambi i casi la liquidazione verrà effettuata senza applicare il deprezzamento correlato allo stato d'uso e di conservazione. **Dall'Indennizzo verrà detratto il valore dei residui;**

c) per le **Collezioni** parzialmente danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;

d) per i **Documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;

e) per il **denaro**, i **titoli di pegno** ed in genere per **qualsiasi carta rappresentante un Valore o un diritto di legittimazione** si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;

f) per i **titoli di credito**:

- la Società, salvo diversa pattuizione, **non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

Quadro III – Condizioni Particolari per la Garanzia Furto, Rapina e Scippo

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - FURTO E RAPINA NELL'ABITAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal **Furto dei beni mobili assicurati** - anche se di proprietà di terzi - a condizione che l'introduzione nei locali che li contengono sia avvenuta:

A - Con scasso o rottura. Lo scasso o la rottura devono avvenire sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:

- 1) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, in modo tale da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento;
- 2) tetti, pareti, soffitti, solai o pavimenti.

Non si considera scasso la rottura di solo Vetro non antisfondamento.

B - Senza scasso con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad **almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno.**

C - Con uso fraudolento di chiavi o utilizzando grimaldelli o arnesi simili; in quest'ultimo caso a **condizione che l'introduzione avvenga mediante le modalità previste ai punti precedenti.**

D - Con uso di chiavi smarrite o sottratte all'Assicurato, ai suoi familiari e/o persone con lui conviventi in modo continuativo o agli eventuali ospiti o collaboratori familiari. **La garanzia opera limitatamente al periodo che va dall'accadimento, risultante dalla denuncia all'Autorità competente, fino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo.**

E - Con introduzione clandestina commesso ciò da persone che siano rimaste all'interno dell'abitazione all'insaputa dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di persone con lui conviventi in modo continuativo, **e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi.**

F - In qualsiasi altro modo purché nei locali sia presente l'Assicurato o persona di età superiore ai 12 anni.

L'Assicurazione comprende inoltre:

G - La Rapina avvenuta all'interno dei locali nonché quella iniziata fuori **purché l'impossessamento dei beni mobili assicurati avvenga all'interno dei locali stessi.**

H - Il Furto e la Rapina del Contenuto delle dipendenze commessi con le modalità sopra previste.

I - Il Furto di Fissi e infissi, i guasti ai locali ed agli infissi causati dagli autori del Furto o della Rapina tentati o consumati, compresi gli atti dolosi, **fino alla concorrenza di € 1.500 per Sinistro. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati.**

L - I guasti al Contenuto assicurato per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli, compresi gli atti dolosi.

L'Assicurazione rimborsa inoltre le spese, nei limiti della somma assicurata per:

M - La sostituzione delle serrature: in caso di Furto, Scippo, Rapina delle chiavi di ingresso dell'abitazione adibita a Dimora abituale, la Società indennizzerà le spese sostenute **fino alla concorrenza di € 250 per Sinistro, purché la sostituzione sia effettuata entro 8 giorni dalla sottrazione.**

N - indennizzare i danni materiali e diretti derivati dal furto o dalla rapina di capi di vestiario e oggetti personali, preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in un Paese Europeo, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata e opera solo nel caso di assicurazione di dimora abituale, fermi i limiti di indennizzo indicati all' art.9. Questa garanzia non opera inoltre se il sinistro si verifica in una dimora saltuaria assicurata con BPM;

O - in eccedenza alla somma assicurata, una somma pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei danni indiretti;

Art. 2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o da persone ad essi legati da vincoli di parentela o affinità;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui coabitanti e quelle incaricate della sorveglianza dei Beni assicurati;
- e) causati ai Beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del Furto o della Rapina;
- f) a beni riposti all'aperto, su balconi e terrazze, anditi, corridoi e pianerottoli di uso comune;
- g) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti;
- h) ai Valori, tranne quelli custoditi in cassaforte, a partire dalle ore 24 del 15° giorno di disabitazione dei locali adibiti a Dimora abituale;
- i) riferiti a valori di affezione o che non riguardino la materialità dei beni mobili assicurati.

Art. 3 - FURTO, RAPINA E SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE

La Società indennizza la sottrazione del denaro portato fuori dalla propria abitazione dall'Assicurato/Contraente e da ogni persona con lui convivente in modo continuativo in conseguenza di:

- **Furto:**
 - commesso in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona;
 - commesso con rottura di vetri di autovetture, **limitatamente ai casi in cui la persona assicurata, a bordo dell'autovettura stessa, abbia addosso o a portata di mano il denaro.**
- **Rapina e Scippo.**

L'Indennizzo é effettuato, con il limite di € 250 per Sinistro, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo" nel caso in cui sia presente in Polizza una sola Dimora assicurata oppure del 10% del totale delle Somme assicurate alle voci "Furto, Rapina e Scippo" nel caso in cui siano presenti in Polizza due Dimore assicurate.

E' inoltre previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Assicurato per le spese sanitarie rese necessarie in conseguenza di infortunio dovuto allo Scippo o alla Rapina, subito dall'Assicurato e da ogni altra persona, familiare e non, con lui convivente in modo continuativo.

Questa estensione vale anche per i parenti e affini non conviventi che subiscano l'infortunio trovandosi in compagnia delle persone assicurate. Il rimborso effettuato fino alla concorrenza di € 250 per Sinistro.

Le garanzie sono valide in tutto il mondo.

Art. 4 - DELIMITAZIONI DEL RISCHIO

La condizione di cui al precedente art. 3 non opera per:

- a) persone di età inferiore a 12 anni a meno che al verificarsi del Sinistro non siano accompagnate da altre persone di età superiore e facenti parte del nucleo familiare;
- b) Denaro che attenga ad attività professionali esercitate dall'Assicurato per conto proprio o altrui e da ogni persona con lui convivente in modo continuativo;

Rimangono ferme le Esclusioni di cui all'art. 2 di cui sopra in quanto non espressamente derogate.

Art. 5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati dal Contraente/Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6 - VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA

La garanzia furto é operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali dell'abitazione secondo le modalità previste dal contratto, abbiano sottratto i Valori assicurati mediante:

- effrazione od asportazione del Mezzo di custodia;
- uso di chiavi false.

Art. 7 - DIMORA SALTUARIA

Le garanzie relative ai Valori sono limitate al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato/Contraente, dei suoi

familiari o di altra persona con lui convivente in modo continuativo.

Art. 8 - MEZZI DI CHIUSURA DIFFORMI E/O INOPERANTI

Qualora l'introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni diverse da quelle di cui all'art. 1 Oggetto dell'Assicurazione alla voce A, paragrafo 1) o con la sola rottura di vetro non antisfondamento, la Società indennizzerà l'80 % del danno liquidabile a termini di Polizza.

Non sono comunque indennizzabili i danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale é avvenuta l'introduzione e non sia presente nei locali l'Assicurato o persona di età superiore ai 12 anni, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione alla voce B.

Art. 9 - LIMITI DI INDENNIZZO

Per i beni sottoelencati l'Assicurazione é prestata entro i seguenti limiti:

DIMORA ABITUALE

- Cose speciali: 20% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo";
- Valori riposti nei mezzi di custodia: 50% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo" con il limite di € 20.000;
- Valori ovunque riposti (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori): 50% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo" con il limite di € 20.000;
- Denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori: 7% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo" con il limite di € 500;
- Contenuto delle dipendenze, motori marini e natanti: 10% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo" con il limite di € 3.000.

A partire dalle ore 24 del 45° giorno di disabitazione dei locali adibiti a dimora abituale, verranno applicati i limiti di indennizzo previsti per la dimora saltuaria.

DIMORA SALTUARIA

- Cose speciali: 20% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo";
- Valori riposti nei mezzi di custodia: 20% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo" con il limite di € 4.000;
- Valori ovunque riposti (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori): 10% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo" con il limite di € 1.000;
- Denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori: 1% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo" con il limite di € 250;
- Contenuto delle dipendenze, motori marini e natanti: 5% della Somma assicurata alla voce "Furto, Rapina e Scippo" con il limite di € 1.500.

Art. 10 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

1. Valore dei beni mobili assicurati e determinazione del danno

L'Assicurazione é prestata a Primo Rischio Assoluto. L'Indennizzo pertanto verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

La determinazione del danno verrà effettuata applicando i seguenti criteri (fermi i limiti di Indennizzo previsti):

a) per **tutti i beni**, rientranti nella definizione di Contenuto, **con l'esclusione di quelli acquistati nell'anno precedente il Sinistro**, l'ammontare del danno é dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, **con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;**

b) per i **beni** rientranti nella definizione di Contenuto **ed acquistati nell'anno precedente il Sinistro**, la Società indennizza:

- il valore risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento fiscalmente equivalente;
- le spese sostenute per riparare i beni mobili danneggiati.

In entrambi i casi la liquidazione verrà effettuata senza applicare il deprezzamento correlato allo stato d'uso e di conservazione;

c) per le **Collezioni** parzialmente danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;

d) per i **Documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;

e) per il **denaro**, i **titoli di pegno** ed in genere per **qualsiasi carta rappresentante un Valore** si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;

f) per i **Titoli di credito**:

- la Società, salvo diversa pattuizione, **non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**

- **L'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- **il loro valore dato dalla somma da essi portata.**

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

2. Recupero dei beni asportati

Se i beni asportati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente/Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione, il resto spetta alla Società.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare i beni recuperati previa restituzione alla Società dell'Indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dagli stessi.

3. Riduzione delle Somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, le Somme assicurate con la presente garanzia ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza corrispondente rimborso di Premio.

4. Pagamento di anticipi di indennità

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione e che l'ammontare indennizzabile del Sinistro superi sicuramente l'importo complessivo di € 10.000.

Quadro IV – Condizioni Particolari per la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Art. 1 – OGGETTO DELLE GARANZIE

La Società assicura, **fino alla concorrenza del massimale di polizza**, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile, per danni accidentali verificatisi in relazione agli eventi derivanti da:

A. PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE abituale e/o saltuarie e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive, piscine ed altre pertinenze. Se l'Abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato, nella sua qualità di condomino o locatario, sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari.

L'Assicurazione comprende inoltre:

1. **Manutenzione ordinaria e straordinaria**, inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'Abitazione ma, con riferimento alla straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente.
2. **Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature sino ad un massimo di 30.000€, esclusi i tubi interrati e gli impianti di irrigazione.**
3. **Interruzione o sospensione totale o parziale di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. **Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 20% per Sinistro.**
4. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione comprende i danni a Cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.
Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 20% per Sinistro con il massimo di 50.000€ per anno assicurativo.

B. VITA PRIVATA E DI RELAZIONE, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
2. esercizio di sport di pratica comune e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature; esclusa la caccia e relativo utilizzo di cani;
3. proprietà ed uso di giocattoli, anche a motore, e di biciclette, anche elettriche, monopattini, skateboard ecc. purché non soggette alle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche nonché proprietà ed uso di carrozzelle per disabili;
4. partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dal D.Lgs. 297/94 (e successive modifiche e integrazioni) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, ricreative e simili;
5. fatto dei figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti se di proprietà del Contraente o degli Assicurati.**

La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. L'Assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori (onere della prova a carico della Compagnia) e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del Sinistro, con polizza di assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull'Assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.

6. proprietà, possesso ed uso di imbarcazioni con motore e non a motore comprese le lesioni ai terzi trasportati; **sono escluse le imbarcazioni soggette agli obblighi di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni;**
7. fatto dei figli temporaneamente non conviventi con l'Assicurato per motivi di studio e/o vacanza;
8. proprietà, possesso ed uso di cani ed altri animali domestici. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. Relativamente alla proprietà ed uso di cani, la garanzia ha efficacia esclusivamente se l'Assicurato è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del sinistro.
9. proprietà, possesso ed uso di animali da sella. E' compresa la Responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
10. incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005. **Tale garanzia è prestata con un massimo di copertura di € 200.000 per ogni Sinistro.**
11. morte e lesioni personali subite da baby-sitter, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni, che non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La presente garanzia é prestata con un massimo di copertura per Sinistro pari a € 100.000.

C. PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati " terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) i prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;
- c) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;

D. RICORSO TERZI DA INCENDIO (SEMPRE OPERANTE)

L'Assicurazione comprende i danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Scoppio, Esplosione di beni dell'Assicurato o da lui detenuti, salvo quanto previsto al paragrafo "B dell'art. 1 al punto 10.

Questa garanzia é prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 50% per Sinistro e periodo assicurativo. Fermi i limiti e le Esclusioni previsti dal presente Quadro di Garanzia.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 2 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) cagionati dolosamente;
- 2) derivanti dalla proprietà e/o conduzione, all'interno dell'Abitazione, di locali adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale;
- 3) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali;
- 4) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto espressamente previsto al paragrafo B dell'art. 1 punti 5 e 10;
- 5) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 6) da furto;
- 7) da inquinamento di qualsiasi natura purché non accidentale;
- 8) da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali;
- 9) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove organizzate da Associazioni / Federazioni di carattere nazionale;
- 10) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- 11) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 12) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici;
- 13) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi;
- 14) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

L'Assicurazione é prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Art. 4- FRANCHIGIA

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, limitatamente ai danni a Cose, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 100.

Art. 5- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - R.C.O. (SEMPRE OPERANTE)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del 50% del massimale di Garanzia R.C.T., purché il Prestatore di lavoro, al momento del sinistro, sia iscritto ai registri obbligatori INAIL e in regola con le disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%

(sei per cento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n.38 del 23/02/2000. La garanzia di RCO non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;
- i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Tutte le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in scheda di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

Art. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

Quadro V – Condizioni Particolari per la Garanzia Assistenza

Art. 1 - MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA – CENTRALE OPERATIVA

La Società presta il servizio di assistenza tramite una struttura organizzativa esterna in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008 ed eroga le prestazioni di assistenza attraverso la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Per poter usufruire delle prestazioni di Assistenza, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, ai seguenti numeri di telefono:

Numero verde 800.055.177 (dall'Italia) - Linea urbana +39 011 74.172.66 (dall'Estero).

Art. 2 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
- b) numero di polizza;
- c) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;
- d) tipo di intervento richiesto.

Art. 3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si impegna, verso il pagamento, del premio convenuto, a fornire all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto, **entro i limiti pattuiti**, nel caso in cui questi si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nella presente polizza e comunque occorso durante il periodo di copertura della polizza stessa.

Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La Società presta l'Assistenza all'Abitazione ubicata nel territorio delle Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 5 - GARANZIE

1. Invio di un elettricista all'Abitazione

In caso di un Sinistro o di guasti all'impianto elettrico dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per:

- **interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione;**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.**

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

2. Invio di un fabbro all'Abitazione

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura, Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150. La garanzia non è operativa per:**

- **interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;**
- **interventi su chiavi elettroniche;**
- **interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.**

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

3. Invio di un falegname all'Abitazione

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un falegname sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

4. Invio di un idraulico all'Abitazione

In caso di un Sinistro o guasti all'impianto idraulico dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150. La garanzia non è operativa per:**

- **interventi a causa di gelo;**
- **interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.);**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.**

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

5. Soggiorno in hotel

In caso di un Sinistro che renda l'Abitazione inagibile, la Centrale Operativa seleziona un hotel più vicino possibile all'Abitazione e prenota la camera per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi.

La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed alla prima colazione **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 400** salvo che l'Assicurato, per opportunità o comodità, non concordi con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell'assistenza. L'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle.

6. Trasferimento di oggetti

In caso di Sinistro che renda l'Abitazione inagibile e sussista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un mezzo di trasporto idoneo per trasferire oggetti preziosi o di arredamento presso un luogo di deposito provvisorio.

La Società si fa carico dei costi relativi al mezzo utilizzato per il trasferimento degli oggetti **fino ad un massimo di giorni 2 anche non continuativi.**

La Società si fa carico dei costi relativi al deposito provvisorio dei beni fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 200.

7. Invio di una guardia giurata all'Abitazione

In caso di Sinistro all'Abitazione che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa reperisce e invia sul luogo del Sinistro una guardia giurata autorizzata all'esercizio dell'attività.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 250.**

8. Viaggio per il rientro anticipato

Nel caso in cui l'Abitazione subisca un Sinistro mentre è temporaneamente disabitata, la Centrale Operativa organizza e dispone il rientro anticipato dell'Assicurato all'Abitazione.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il rientro un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

La Centrale Operativa organizza e dispone anche l'eventuale viaggio di sola andata dell'Assicurato o di una persona da lui designata, per il recupero del veicolo abbandonato presso il luogo dell'assistenza.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il viaggio per il recupero del veicolo un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle spese relative.

Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.

9. Custodia animali domestici

In caso di un Sinistro che renda l'Abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali domestici di piccola taglia di proprietà dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce il recapito di pensioni per animali presenti nella zona.

La Società si fa carico delle spese relative al soggiorno **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150.**

La Centrale Operativa, nel caso in cui l'Assicurato usufruisca della garanzia "Soggiorno in Hotel", organizza il soggiorno dell'Assicurato in una struttura alberghiera che accetti di ospitare animali domestici.

10. Assistenza al ripristino dell'Abitazione

In caso di un Sinistro all'Abitazione che renda necessario lo sgombero di materiali e/o il riordino di oggetti ingombranti, la Centrale Operativa provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dell'Abitazione dell'Assicurato. La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300.**

11. Autovettura con conducente

In caso di un Sinistro, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per consentirgli di adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative legate ad un Sinistro.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150.**

12. Informazioni artigiani

In caso di Sinistro o di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti di artigiani e di servizi di zona tra i quali:

elettricisti;
falegnami;
idraulici;
vetrai;
decoratori;
altre informazioni utili al loro riguardo.

+

13. Informazioni amministrative

In caso di Sinistro o di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione, rilascio certificati, eccetera). Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.

Art. 6 - ESCLUSIONI

L'Assistenza non è operante in caso di:

- dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- azioni delittuose compiute dall'Assicurato.
- per interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'Abitazione e per sinistri occorsi:
 - su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;
 - agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione stessa;
 - a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
 - a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli Enti erogatori;
 - a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione assicurata a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione.

Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

Art. 7 - DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Centrale Operativa preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza.

In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non assume responsabilità per Danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.

Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'Abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate. Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

Quadro VI – Condizioni Particolari per la Garanzia Tutela Legale

Art. 1 - OGGETTO DELLE GARANZIE

La Società assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pari ad un valore di € 20.000 indicato in Polizza** ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti);
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato purché scelto in accordo con la Società ai sensi del successivo art. 7 ;
- le spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo art.7;
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato;
- si precisa che - qualora la soluzione della controversia per danno extracontrattuale da illecito di altri soggetti, per accordo scritto delle parti sia stata demandata ad un arbitro o collegio arbitrale - la Società rimborserà all'assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico **nei limiti del massimale stabilito dalla polizza.**

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

Art. 2 - GARANZIE PRESTATE

Con riferimento a quanto previsto all'Oggetto della garanzia, quest'ultima riguarda esclusivamente i Sinistri accaduti nell'ambito della Vita Privata extra-professionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati per fatto illecito di altri soggetti;
2. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte;
3. controversie legate a rapporti di lavoro con collaboratori domestici, **purché regolarmente assunti**;
4. difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
5. controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
6. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati derivanti da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria**, o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi privati o pubblici;
7. controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare e relative pertinenze costituenti dimora abituale e/o saltuarie occupate dall'Assicurato

L'assicurazione opera anche per la difesa penale per reato doloso; in questo caso la Società rimborserà le spese sostenute solo **a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione del reato.** La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 4 "Esclusioni".

Art. 3 – GARANZIA CONSULENZA TELEFONICA

Nell'ambito di **tutte le materie comprese nella Garanzia Tutela Legale** è istituito un Servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.189.542 "ARAGTEL"** a disposizione dell'Assicurato in orario d'ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nel presente Quadro VI;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per:

- a) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- b) **gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);**
- c) **le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;**
- d) **le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;**
- e) **procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento della attività professionale dell'Assicurato;**
- f) **procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;**
- g) **controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;**
- h) **vertenze di separazione e/o divorzio;**
- i) **rischi comunque coperti da altra assicurazione;**
- j) **controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione;**
- k) **controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da atto**

accidentale.

- l) controversie relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese;
- m) controversie di qualsiasi natura relative ad unità immobiliari non occupate dagli assicurati né in forma abituale né in forma saltuaria.

Art. 5 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

Ai fini di cui sopra, per insorgenza del sinistro si intende il momento del verificarsi del primo fatto che ha dato origine al diritto al risarcimento o il principio della violazione delle norme di legge o del contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla prima violazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 7 - GESTIONE DEL SINISTRO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la denuncia e gestione dei sinistri stessi.

Principali riferimenti: telefono centralino: 045.82.904.11; fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.82.905.57; mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.82.904.49.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione ad ARAG componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia) - Linea urbana +39045.82.904.55 (per l'Estero), facendo seguito con raccomandata a.r. o fax Numero 045.82.905.57

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire ad ARAG tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere ad ARAG, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del Sinistro, ha il diritto di indicare ad ARAG un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con ARAG, ARAG invita l'Assicurato a scegliere il proprio legale e nel caso in cui non vi provveda, ARAG provvederà direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di ARAG.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, ARAG provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, ARAG tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due

tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del punto "rinvio alle norme di legge". In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da ARAG in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata ARAG sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di ARAG.

Art. 8 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora coesista un'Assicurazione di Responsabilità Civile Verso terzi, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, Casellario Centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente, tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di titolari autonomi e/o responsabili del trattamento.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA, e conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati, a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Responsabile del trattamento è il dott. Richard Ellero, Direttore Generale pro tempore di Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Assicurazioni S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano.